



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

CAPITANERIA DI PORTO DI LIVORNO

DECRETO

(numero come da protocollo informatico)

Il Contrammiraglio (CP) sottoscritto, Capo del Compartimento Marittimo di Livorno;

- visto l'art. 14 della legge 84/94 e, in particolare, i commi 1-quater e 1-quinquies, rispettivamente introdotti con la legge 230/2016 e il d.lgs. 232/2017;
- visti gli artt. 17, 113 e 116 del Codice della Navigazione, e gli artt. 211 e 212 del relativo Regolamento di esecuzione (Navigazione Marittima);
- viste la circolare prot. n. MINFTRA/DINFR 15191 del 20.12.2006 e successive modificazioni, recante i criteri e meccanismi per la formazione delle tariffe di ormeggio e di battellaggio, stabiliti ai sensi dell'art. 14, della L. 84/1994;
- vista la nota del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti prot. M_TRA-PORTI n. 39208 del 15 dicembre 2022 con la quale è stata, tra l'altro, stabilita una verifica della congruità dei livelli tariffari, da effettuarsi a metà del triennio 2023-2025;
- esperita la prescritta istruttoria nella quale per la Società Cooperativa/Gruppo Ormeggiatori e Barcaiole del Porto di PIOMBINO e TOR DEL SALE sono stati esaminati i dati di traffico e di fatturato relativi all'attività di ormeggio e battellaggio svolta per l'intero anno 2023 e accertato che sussistono le condizioni per procedere all'individuazione delle tariffe massime inerenti ai servizi resi al Terminal rigassificatore FSRU GOLAR TUNDRA;
- visto il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. **S.N. del 24.04.2018** con il quale, dando applicazione al citato comma 1 quater dell'art. 14, è stata definita l'obbligatorietà del servizio di ormeggio reso dalla Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori e barcaiole del Porto di PIOMBINO e TOR DEL SALE;
- visto il Decreto n. **102/2018 del 24.10.2018** con il quale è stato approvato lo Statuto della Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori e barcaiole del Porto di PIOMBINO e TOR DEL SALE;
- vista l'Ordinanza n. **121/2018 del 05/12/2018**, con la quale, per effetto del citato comma 1 quinquies, è stato approvato il Regolamento per il servizio di ormeggio e disormeggio delle navi nel Porto di PIOMBINO e TOR DEL SALE, nel quale, tra l'altro, sono previsti gli obblighi di servizio pubblico generali (continuità e universalità sulla base di un modello organizzativo coerente con la sicurezza marittima/portuale secondo l'intesa dell'autorità marittima e portuale) e specifici di cui la Società Cooperativa/Gruppo è tenuta a rispondere quali:
 - a) controllo e intervento sulle navi ormeggiate nel porto sia in caso di cambiamento delle condizioni meteomarine sia per qualsiasi altra evenienza impreveduta o straordinaria che le mettano a rischio;
 - b) assistenza o soccorso a navi e persone in condizioni di pericolo nell'ambito degli spazi delle acque portuali e in quelli ad esse adiacenti;
 - c) recupero di oggetti galleggianti pericolosi per la navigazione;la cui remunerazione è compresa nella tariffa di servizio di cui al presente decreto;

- visto il D.lgs. 229/2017, con il quale è stato istituito il servizio di assistenza e traino per le imbarcazioni e i natanti da diporto e individuate, fra gli altri, le Società di ormeggio come soggetti titolati a svolgerlo;

DECRETA

Art. 1

Con decorrenza dalle ore 00,01 del **01/07/2024** per le prestazioni rese dalla Società Cooperativa/Gruppo ormeggiatori e barcaioli di PIOMBINO e TOR DEL SALE, cui è demandata l'esecuzione delle operazioni di ormeggio, disormeggio e battellaggio delle navi in arrivo, in partenza ed in movimento nell'ambito del Porto di PIOMBINO e del vicino approdo di TOR DEL SALE, oltreché l'esecuzione e l'adempimento degli obblighi di servizio pubblico di cui sopra, sono stabilite le seguenti tariffe massime di servizio comprensive dell'adempimento dei predetti obblighi di servizio pubblico:

NAVI TRADIZIONALI

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€
1	500	26,00
501	1.000	40,00
1.001	2.000	49,50
2.001	3.000	71,00
3.001	4.000	106,50
4.001	5.000	118,00
5.001	6.000	126,50
6.001	10.000	144,50
10.001	15.000	245,00
15.001	18.000	296,50
18.001	22.000	342,00
22.001	26.000	392,50
26.001	30.000	421,00
30.001	40.000	482,00
40.001	50.000	659,50
50.001	55.000	836,50

per ogni 10.000 G.T. o frazione € 163,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Per i servizi di ormeggio e disormeggio prestati nel porto di Piombino alle navi **TRAGHETTO RO-RO MERCI, PASSEGGERI e MISTE** impegnate in tratte marittime che collegano con regolarità due o più porti al fine di realizzare un sistema di trasporto intermodale delle persone e delle merci coerente con gli obiettivi di riequilibrio del sistema trasportistico del Paese, sono stabilite le seguenti tariffe di servizio:

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€
1	500	20,50
501	1.000	34,50
1.001	2.000	45,00
2.001	3.000	49,50
3.001	4.000	52,00
4.001	5.000	70,50
5.001	6.000	121,00
6.001	10.000	144,50
10.001	15.000	147,00
15.001	18.000	245,00
18.001	22.000	296,50
22.001	26.000	342,00
26.001	30.000	366,50
30.001	40.000	394,50
40.001	50.000	495,00
50.001	55.000	628,50

per ogni 10.000 G.T. o frazione € 163,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

TERMINALE RIGASSIFICATORE FSRU GOLAR TUNDRA

scaglioni tonnellate stazza lorda (gt)		ormeggio o disormeggio Tariffa massima di servizio
<i>da</i>	<i>a</i>	€
fino a	40000	626,50
40001	50000	857,50
50001	55000	1.087,50
55001	65000	1.299,50
65001	75000	1.511,00
75001	85000	1.723,00
85001	95000	1.935,00

95001	105000	2.147,00
105001	115000	2.359,00
115001	125000	2.571,00
125001	135000	2.782,50
135001	145000	2.994,50
145001	155000	3.206,50
155001	165000	3.418,50
165001	175000	3.630,00
175001	185000	3.842,00
185001	195000	4.054,00
195001	205000	4.266,00

per ogni 10.000 G.T. o frazione € 212,00 in aggiunta alla tariffa precedente.

Ai fini dell'applicazione del presente articolo, la stazza di riferimento è quella internazionale espressa in GT, rilevata dal certificato di stazza rilasciato alla nave in conformità alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969.

Per le navi non dotate del certificato internazionale di stazza, rilasciato ai sensi della Convenzione di Londra del 1969 sulla stazzatura delle navi, le tariffe vanno commisurate al valore di stazza lorda (G.T.), secondo quanto disposto dalla Circolare del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, direzione generale del demanio marittimo e dei porti divisione XX, del 18 nov. 1995, prot. 5203268 con oggetto «Parametro di riferimento per le tariffe dei servizi di pilotaggio, ormeggio e rimorchio».

TARIFFE PER IL BATTELLAGGIO IN PORTO E IN RADA

Le prestazioni dovute sono individuate come di seguito specificate:

Trasporto passeggeri e materiali e provviste di bordo a mezzo motobarca:

	Dal 01/07/2024
Tipo di servizio per ogni viaggio	Tariffa massima di servizio €
dalla Darsena Capitaneria ai Pontili ILVA	28,50
dalla Darsena Capitaneria alla Darsena Grande	77,50
dalla Darsena Capitaneria alle navi in rada entro le 2,5 miglia con attesa massima di 15 minuti sottobordo	105,50
Per i viaggi oltre le 2,5 miglia dalla Darsena Capitaneria con attesa massima di 15 minuti sottobordo	200,00
Per sosta del mezzo nautico sottobordo oltre il limite di 15 minuti si applica la tariffa di servizio maggiorata del 30% ogni 30 minuti o frazione.	

Movimentazione materiali e provviste di bordo a mezzo motobarca. In aggiunta alla tariffa di cui sopra:

Tipo di servizio per ogni viaggio	Tariffa massima di servizio
Per la movimentazione di materiali e provviste di bordo attinenti la sicurezza da effettuare manualmente	€ 3,00 a collo
Per la movimentazione di materiali e provviste di bordo attinenti la sicurezza da effettuare meccanicamente	€ 55,00 a collo (fino ad un massimo di Kg 920 cadauno)
Per la movimentazione di materiali e provviste di bordo non attinenti la sicurezza da effettuare manualmente	€ 5,00 a collo
Per la movimentazione di materiali e provviste di bordo non attinenti la sicurezza da effettuare meccanicamente	€ 111,50 a collo (fino ad un massimo di Kg 920 cadauno)

Movimentazione materiali e provviste di bordo con l'impiego di mezzi non di proprietà della Soc. Coop/Gruppo Ormeggiatori e Barcaoli del Porto di Piombino e Tor del Sale:

Per il trasporto di materiali e provviste a favore dell'unità di tipo FSRU ormeggiata presso la Banchina Est, ovvero delle LNG Carrier che intendono scalare o hanno scalato il terminale in questione, la Soc. Cooperativa è autorizzata, con Ordinanza n. 57 del 23 febbraio 2024 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino, all'impiego di mezzi anche non di proprietà della Società Cooperative, applicando le seguenti tariffe:

COSTO PER TRASPORTO E MANEGGIO MATERIALI E PROVVISI A NAVE FSRU

Descrizione	Costo impiego	Costo orario
Utilizzo Supply armato per minimo 4 ore	Euro 800,00	Euro 300,00
Utilizzo Camion con manovratore	Euro 150,00	Euro 150,00
Utilizzo GRU 30 Tns con manovratore	Euro 150,00	Euro 150,00
Utilizzo FORK LIFT con manovratore	Euro 50,00	Euro 50,00
Utilizzo Pontone armato	Euro 500,00	Euro 300,00
Magazzinaggio (costo giornaliero)		euro 5,00 a metro quadro

Per le navi militari italiane sarà applicata una riduzione del 50% sulla tariffa di cui al presente articolo.

Art. 2

Nei casi in cui la Società Cooperativa/Gruppo è chiamata su ordine immediato o successivamente impartito dall'Autorità Marittima o Portuale alle prestazioni previste nei punti a), b) e c) della premessa al presente Decreto, esse saranno erogate senza alcun addebito di oneri.

Art. 3

I movimenti lungo la stessa banchina saranno compensati con una tariffa pari alla tariffa di ormeggio. I movimenti da una banchina all'altra o da un molo ad un altro saranno compensati con una tariffa pari alla somma delle tariffe di ormeggio e disormeggio.

Qualora, successivamente all'ormeggio, sia richiesto dalla nave il rinforzo ormeggio, si applica la tariffa di cui all'art.1.

Art. 4

Per ciascuna delle seguenti operazioni si applica

- 1) un'indennità pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 riferita agli scaglioni di stazza della nave per le seguenti prestazioni:
 - distesa di corpi morti non contestuale alla operazione di ormeggio, disormeggio e movimento;
 - trasferimento via mare di cavi da prua a poppa e viceversa con motobarca;
 - sbroglio delle ancore.

2) Per ciascuna dei seguenti servizi il compenso onnicomprensivo è così determinato:

Tipo di prestazione	Tariffa
Servizio di posizionamento passerelle per max 5 navi giornaliere (tariffa mensile)	1.049,50
Servizio di messa a disposizione di scalandroni completi per max 3 scalandroni contemporanei (tariffa mensile)	2.761,00
Apertura e chiusura cancelli (tariffa giornaliera per n. 8 cancelli)	44,50

Per le altre operazioni non espressamente previste dal presente articolo il compenso verrà di volta in volta fissato, ove del caso, dal Comandante del Porto sentite le rispettive associazioni di categoria.

Art. 5

L'orario normale di lavoro è compreso fra le ore 06.01 e le ore 20.00 dei giorni dal lunedì al sabato. Tutte le prestazioni compiute fuori dall'orario normale di lavoro danno diritto alle seguenti maggiorazioni:

- a) per le prestazioni rese tra le ore 20.01 e le ore 06.00 (notturno) di tutti i giorni feriali o festivi, maggiorazione del 50%;
- b) per le prestazioni rese nella giornata di domenica, alle ore 00.01 alle ore 24.00, maggiorazione del 50%, oltre alla maggiorazione per orario notturno se ricorrente;
- c) per le prestazioni rese nei seguenti giorni riconosciuti festivi dalle Leggi 27.5.1949, n.260, 31.3.1954, n.90 e 5.3.1977, n.54 e del DPR 28.12.1985, n.792:
 1. il primo giorno dell'anno;
 2. il giorno 6 gennaio "Epifania";
 3. il lunedì dell'Angelo;
 4. il 25 Aprile, anniversario della Liberazione;
 5. il 1° maggio, festa del Lavoro;
 6. il 2 giugno festa della Repubblica;
 7. il 15 agosto, Assunzione della Beata Vergine Maria;
 8. il 1° novembre, Ognissanti;
 9. l'8 dicembre, Immacolata Concezione;
 10. il 25 dicembre, Natività del Signore;
 11. il 26 dicembre, Santo Stefano;
 12. il Santo Patrono di Piombino;maggiorazione del 100% più le maggiorazioni per notturno e/o per domenicale, qualora ricorrenti;
- d) alle prestazioni a cavallo di orari comportanti differenti maggiorazioni verrà applicata la tariffa più elevata tra quelle previste per i momenti - rispettivamente - di inizio o di termine delle prestazioni.
- e) le maggiorazioni di cui ai punti a), b) e c) verranno applicate ciascuna sulla tariffa di servizio di cui agli artt. 1 e 3, nonché sulle tariffe di cui all'art.4 comma 1).

Art. 6

Qualora una operazione di ormeggio, disormeggio, movimento o battellaggio già avviata e per la quale gli ormeggiatori/barcaioli si sono recati sottobordo venga ripetuta od annullata, compete agli ormeggiatori/barcaioli un compenso pari al 50% della tariffa di cui all'art.1 e le relative maggiorazioni previste dal precedente art.4.

Art. 7

Qualora gli ormeggiatori siano richiesti dalla nave per cooperare alle manovre di ormeggio/disormeggio o altra attività nautica di supporto, questi sono compensati con € 51,00 per ciascun ormeggiatore, per le prestazioni di durata non superiore alle due ore. Nel caso in cui la prestazione si protragga oltre le due ore, competerà per ciascun ormeggiatore l'importo di € 26,00 per ogni ora o frazione. Tali compensi sono soggetti alle maggiorazioni previste dall'art.5 del presente Decreto.

Per l'attività richiesta a bordo del Terminale Rigassificatore FSRU, secondo quanto disposto dall'art.19 punto 9 dell'Ordinanza n. 67 del 3 maggio 2023 dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Piombino, è prevista una tariffa oraria di euro 42,00 per ciascun Ormeggiatore. Tale compenso è soggetto alle maggiorazioni previste dall'art.5 del presente Decreto.

Art. 8

Le fatture debbono essere pagate entro 30 giorni dalla data di presentazione delle stesse agli utenti o loro raccomandatari. In caso di ritardato pagamento verrà applicato quanto previsto dal D.Lgs. 9/11/2012 n. 192. I termini superiori a trenta giorni stabiliti per il pagamento delle fatture devono essere immediatamente comunicati all'Autorità Marittima ai fini della vigilanza sul rispetto dell'obbligo della parità di trattamento.

Art. 9

Alle tariffe di cui all'articolo 1, qualora ne ricorrano le condizioni, si applicano gli sconti, riportati nella tabella allegata al presente Decreto, contenuti nell'intesa sottoscritta il 25 gennaio 1993 dall'ASAP/SNAM, dalla Confitarma, dalla Fedarlinea e dell'Angopi.

Ai fini di una corretta applicazione degli sconti, la Compagnia di navigazione interessata o l'Agenzia marittima che ne abbia mandato è tenuta a segnalare al Presidente della Società cooperativa/Gruppo:

- a) la tipologia di traffico di riferimento fra quelle indicate nell'allegata tabella;
- b) l'ordine di cadenza dell'approdo, separatamente per ciascuna tipologia di traffico, nell'ambito del trimestre di riferimento, intendendosi per primo trimestre di riferimento il periodo 1° gennaio 2023 – 31 marzo 2023.

Qualora altri armatori, nazionali o stranieri, ritenendo di trovarsi in condizioni operative identiche a quelle previste dal citato accordo, intendessero chiedere l'applicazione degli stessi sconti alle condizioni previste nel medesimo accordo e nei limiti temporali in cui lo stesso sarà in vigore, questi dovranno rivolgersi, o direttamente o tramite i propri agenti raccomandatari marittimi in possesso di esplicita delega all'Angopi, fornendo tutti i dati necessari per accertare la legittimità della richiesta.

Art. 10

Il Decreto n. 275/2022 del 29 dicembre 2022 è abrogato.

Art. 11

I contravventori del presente Decreto saranno puniti ai sensi dell'articolo 1173 del Codice della Navigazione. Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare il presente Decreto.

Livorno, (data del protocollo informatico)

**IL CAPO DEL COMPARTIMENTO
C.A. (CP) Gaetano ANGORA**

(documento sottoscritto digitalmente
ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.)

TIPOLOGIA APPRODO	N° APPRODI NEL PERIODO	TARIFFA	N° APPRODI NEL PERIODO	SCONTO SULLA TARIFFA	N° APPRODI NEL PERIODO	SCONTO SULLA TARIFFA
Aliscafi, Catamarani e Navi su collegamenti di linea fra porti nazionali	Primi 12 approdi nel trimestre di calendario	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 13° al 30° approdi nel trimestre di calendario	17%	dal 31° in poi nel trimestre	19%
Aliscafi, Catamarani e Navi su collegamenti di linea fra porti mediterranei	Primi 6 approdi nel trimestre di calendario	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 7° al 20° approdi nel trimestre di calendario	17%	dal 21° in poi nel trimestre	19%
Navi su collegamenti di linea oltre gli stretti di Suez e Gibilterra	Primi 10 approdi nel trimestre di calendario	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 11° trimestre di calendario	17%		
Navi su collegamenti non di linea fra porti nazionali	Primi 6 approdi nel trimestre di calendario	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 7° al 20° approdi nel trimestre di calendario	17%	dal 21° in poi nel trimestre	19%
Altre navi su collegamenti fra porti non nazionali	Primi 4 approdi nel trimestre di calendario	Tariffa secondo Ordinanza vigente	dal 5° approdo in poi nel trimestre di calendario	17%		

Per collegamenti di linea si intendono collegamenti ricorrenti fra porti prefissati con cadenze programmate e rese pubbliche.

[Signature]
[Signature]
[Signature]